

***CAMPIONATO NAZIONALE
COPPA UISP NAZIONALE
MANIFESTAZIONI NAZIONALI
UISP SDA CALCIO 2025-2026
CALCIO UISP AREZZO***

Stagione Sportiva 2025/2026

***- composte da 10 pagine -
(Art. 61 del R.T.N.)***

Comunicato Ufficiale n° 11-Bis del 29/10/2025

U.I.S.P. – SDA Calcio Via Catenaia, 12 - 52100 Arezzo

Tel. 0575/295475 - 057527095 Fax 0575/28157

Sito Calcio: www.calciouisparezzo.it

Sito Comitato UISP: www.uisp.it/arezzo

e-mail: calcio.arezzo@uisp.it

Il Comunicato Ufficiale è consultabile in rete e può essere scaricato dal Web collegandosi al sito
www.calciouisparezzo.it



Uisp Arezzo Calcio

APPROFONDIMENTI DEDICATI ALLE SOCIETA'

TUTELA SANITARIA

Si ricorda a tutte le Associazioni che il 1° Luglio 2016 è entrata in vigore la Legge Regionale n° 68/2015 e le successive norme attuative, relativa alla “diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni nell’ambito della pratica fisica e sportiva”.

Pertanto, in ogni singolo impianto sportivo della Toscana, nel quale si svolgono dette attività (allenamenti compresi), dovrà essere provvisto di un apparecchio DAE facilmente raggiungibile dall’Operatore BLSD-PBLSD. Naturalmente i gestori degli impianti o le Asd utilizzatrici, dovranno assicurare la presenza di una persona che sia stata formata e certificata per l’utilizzo dell’apparecchio.

CORSO ARBITRI UISP AREZZO

Dal mese ottobre 2025 prende il via il Corso per Arbitri Uisp. Gli interessati possono chiamare in sede al numero 057527095 o scrivere una mail a calcio.arezzo@uisp.it

Stagione Sportiva 2025-2026

INIZIO-TERMINE CAMPIONATO DI CALCIO A 11

L'inizio dei **Campionati di Calcio a 11** è previsto per i giorni 10, 11, 12 e 13 Ottobre.
L'inizio della Coppa "Edo Gori" è stabilito per i giorni 19, 20, 21 e 22 Settembre 2025.

Soste previste: festività natalizie e festività pasquali.

Termine previsto: mese di maggio/giugno 2026

CALCIO A 11

CONDIZIONI PER POTERSI ISCRIVERE AL CAMPIONATO UISP

Anticipo da pagare al momento dell'iscrizione !!!

| | |
|------------------------------|-----------------|
| - Costo di segreteria | € 20,00 |
| - Iscrizione | € 450,00 |
| Totale senza cauzione | € 470,00 |
| - Cauzione | € 100,00 |

Tesseramento campionato 2025/26

| | |
|--------------------------|----------|
| - Affiliazione | € 100,00 |
| - Tesseramento Dirigenti | € 21,00 |
| - Tesseramento Atleti | € 11,00 |

Da pagare inderogabilmente al momento del ritiro

Le quote gare casalinghe (€ 50,00/gara) devono essere pagate per il 50% entro il 31 Gennaio 2026 e il restante 50% entro il 27 Aprile 2026.

Poiché le quote gare non prevedono l'impiego degli assistenti di linea, se richiesti devono essere pagati a parte (€ 40,00), dall'Associazione che ne ha fatto richiesta, prima della gara presso gli Uffici della Sede UISP.

Gentili Associazioni,

Vi informiamo che per la s.s. 2025/2026 è stato modificato il termine di pagamento della 1° rata, che sarà divisa in due tranches. Pertanto, alla richiesta di affiliazione si invitano le associazioni al pagamento di una prima tranche di € 200,00 e i restanti € 300,00 alla scadenza del 04 ottobre 2025.

Di seguito le scadenze utili per la s.s. in corso:

SCADENZE:

Alla richiesta affiliazione versamento di € 200,00

Entro il 04 ottobre 2025 versamento di € 300,00

Entro il 31 dicembre 2025 versamento di € 450,00

Entro il 03 marzo 2026 versamento di € 450,00

Entro il 30 aprile 2026 saldo totale stagione sportiva
2025/2026

MODALITÀ DI PAGAMENTO:

- SEDE UISP, Via Catenaia, 12 Arezzo
- Bonifico Bancario: IT 56D0306909606100000015457



COLLABORAZIONE UISP AREZZO/SPORT A KM0

Da quest'anno il Comitato UISP Arezzo e la popolare pagina Facebook **SPORT A KM 0** e il sito www.sportakm0.com collaboreranno per vivere insieme le nostre passioni .. la nostra voglia di fare sport .. e condividere le nostre emozioni e dare voce ai nostri tesserati .. per vivere insieme il nostro, il vostro mondo UISP su sport a km 0!!!!

Verranno pubblicate quotidianamente interviste e immagini dai campi di calcio a 11, dagli allenamenti, calcio a 5 maschile e femminile e calcio a 7. Ma anche da tutti gli altri sport e tutte le iniziative sul territorio che la UISP supporta e promuove!!!! STAI COLLEGATO!!!!

**Metti Mi Piace alle Pagina Facebook SPORT A KM0 e UISP
COMITATO DI AREZZO per essere aggiornato!!**



*Sconto valido per Soci Uisp e relative famiglie



*Sconto valido per Soci Uisp e relative famiglie



*Sconto valido per Soci Uisp e relative famiglie

**PRESENTA QUESTO COUPON E LA
TESSERA UISP E RICEVERAI GLI
SCONTI.**

Settore Attività Calcio Regionale Toscana
COMMISSIONE DISCIPLINARE D'APPELLO

DELIBERA n° 2 anno 2025/2026

Ricorrente: ASD MCL CASTELFRANCO

Comitato UISP : AREZZO

gara del 04/10/2025 ASD MCL. Castelfranco/Circolo Santa Teresa

C.U. n. 8 del 07.10.2025

Con atto del 10.10.2025 l'ASD MCL CASTELFRANCO, in persona del suo presidente propone ricorso avverso la decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale numero 8 del 05/10/2025 - con cui il Giudice di I° grado ha squalificato i propri tesserati tesserati Fusini Nicola fino al 04/01/2026 ai sensi dell'articolo 224- 226 RTN e Sassolini Simone fino al 04/01/2026 ai sensi degli art 226, 115,117 RTN. La ricorrente lamenta l'eccessività delle sanzioni disposte nei confronti dei propri tesserati, soprattutto se rapportata a quelle del tesserato avversario che con la sua condotta avrebbe scatenato le successive reazioni.

Il n. 6 avversario, come riferito dal DG nel proprio rapporto, colpiva con una testata al volto il Fusini, il quale a sua volta *“reagiva immediatamente colpendolo con schiaffi e pugni. In seguito a questi scontri chi subiva le maggiori conseguenze era il sig. PEDALI che si procurava una furita al sopracciglio”*.

A parere della ricorrente *“Il codice sportivo afferma colui che provoca la Rissa, o scatena i fatti ha diritto di ricevere una sanzione più alta di chi reagisce”* citando sul punto le aggravanti di cui all'art. 115 RTN.

Sulla base di tale convincimento, l'ASD MCL CASTELFRANCO non comprende come il FUSINI possa essere ricevere una squalifica identica a quella del suo *“provocatore”*, mentre per ciò che concerne il SASSOLINI, la ricorrente lamenta come il predetto, nonché capitano, non abbia fatto parte degli avvenimenti occorsi a fine gara e non abbia mai avuto nessun atteggiamento inadeguato verso nei confronti del direttore di gara, chiedendo quindi la riduzione della squalifica del Fusini e la revoca per il SASSOLINI.

Partendo da questa seconda posizione è da ravvisare come il DG nel proprio rapporto abbia riferito che *“La partita si è conclusa regolarmente al mio triplice fischio ma la confusione subito dopo scaturita per gli atti sopracitati ha causato strascichi violenti tra le due squadre. in particolare individuavo tra i più aggressivi (spingendosi con calci e schiaffi senza effetti fisici) il sig.*

SASSOLINI Simone della soc. Castelfranco”.

Nonostante i corretti riferimenti normativi riportati dalla ricorrente, non si comprende, quale motivo di doglianza, la circostanza che il proprio tesserato non abbia tenuto alcun atteggiamento inadeguato nei confronti del DG, considerando come l'aggravante applicata è afferente esclusivamente il ruolo di capitano da egli rivestito (art. 115 lett. a) e considerato come il DG nulla abbia riferito in tal senso nel proprio rapporto.

Tale ricostruzione inoltre non risulterebbe suffragata da alcun elemento di prova ulteriore e diverso dal rapporto dell'Arbitro, il quale come noto, riveste il ruolo di prova legale ex art. 178 RTN, e, nel caso di cui in argomento, costituisce l'unico elemento probatorio su cui questa Commissione Disciplinare Regionale può fondare il proprio convincimento

Esaminando la posizione del FUSINI, non si può condividere l'assunto della ricorrente secondo cui “Il codice sportivo afferma colui che provoca la Rissa, o scatena i fatti ha diritto di ricevere una sanzione più alta di chi reagisce”.

L'art. 115 citato, infatti pone n. 7 aggravanti, enucleate progressivamente dalla lett. a) alla lett. g) ma in nessuna di queste viene statuito tale principio. Per completezza di ragionamento è da evidenziare, *ac contrariis*, come il RTN ponga al suo art. 113 l'attenuante della provocazione, purché la condotta dell'agente sia proporzionata all'offesa subita, che non è sicuramente applicabile nel caso di cui in argomento.

Nel già citato referto del DG, infatti, viene ad essere chiaramente esplicitato come il FUSINI reagiva con schiaffi e pugni, causando una ferita al sopracciglio dell'avversario, il quale lo aveva colpito con una testata, senza che questa provocasse danno alcuno, descrivendo, pertanto, una condotta più grave rispetto alla provocazione subita.

Sottolineando come compito della Commissione di seconda istanza sia quello di valutare la correttezza dell'inquadramento normativo e della posologia sanzionatoria applicata nel caso oggetto di gravame, svincolandolo il proprio giudizio da qualsivoglia parallelismo/raffronto con eventuali squalifiche disposte nei confronti dei tesserati della squadra avversaria, si deve ritenere come il Giudice di prime cure abbia ben operato nel caso di cui in argomento, prevedendo sanzioni originariamente diverse alla luce della disomogeneità dei fatti contestati ai due tesserati e giungendo ad un'identica sanzione solo per effetto della aggravante contestata e correttamente applicata nei confronti del SASSOLINI.

PQM

La Commissione Disciplinare d'Appello **respinge** il ricorso e per gli effetti dispone l'incameramento della cauzione.

Così deciso in Prato il 27.10.2025

Settore Attività Calcio Regionale Toscana
COMMISSIONE DISCIPLINARE D'APPELLO

Giudici: David Carlesi (Presidente)

Fabio Ercolini

Il Responsabile del SDA Calcio UISP - Arezzo
Sergio Severi